



*Il Ministro dell'istruzione e del merito*

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e, in particolare, l’articolo 137, che riserva all’amministrazione statale le funzioni relative alla determinazione ed all’assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche e l’articolo 139 che attribuisce alle province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti, tra l’altro, “*l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione e la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche*”;
- VISTO l’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inserito dall’articolo 1, comma 557 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e successivamente modificato con l’art. 9-bis, comma 2, lettere a) e b) del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025 n. 20, ed in particolare il comma 5-quater del suddetto articolo 19 che stabilisce “*Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell’anno solare precedente all’anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell’accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell’istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 31 ottobre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato*”;



*Il Ministro dell'istruzione e del merito*

- VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3”*, ed in particolare l'articolo 8, recante l'attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo;
- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l'articolo 12 recante disposizioni in merito ai poteri sostitutivi del governo nei casi di mancato rispetto da parte delle regioni e degli altri enti territoriali degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, nell'inerzia o nella difformità nell'esecuzione dei progetti o degli interventi;
- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante *“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito”*;
- VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”*, che con l'articolo 5, comma 3 ha inserito, tra gli altri, il comma 83-ter all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 prevedendo che *“(...) le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. (...)”*;
- VISTO l'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20 che ha inserito il comma 83-sexies dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 prevedendo, per le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, che possono provvedervi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, attivando per il solo anno scolastico 2025/2026 *“(...) un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione per il medesimo anno scolastico 2025/2026, dal citato decreto e comunque non superiore al contingente autorizzato per l'anno scolastico 2024/2025, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze.”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 giugno 2023, n. 127 con cui sono stati determinati i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici



*Il Ministro dell'istruzione e del merito*

e dei direttori dei servizi generali e amministrativi per gli aa.ss. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, aggiornato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 giugno 2025, n. 124, che stabilisce per la Regione Piemonte un contingente per l'anno scolastico 2026/27 pari a 515 unità, ed in particolare l'articolo 1 di quest'ultimo che prevede che *“le Regioni, sulla base dei criteri di cui al presente comma, anche ai fini di garantire le tutele ivi richiamate, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 31 ottobre 2025, nel limite del contingente indicato nella tabella di cui al comma 2 del seguente articolo 2, sentite le Province e le Città metropolitane per le scuole secondarie di secondo grado e i Comuni per le scuole di ogni altro ordine a grado, utilizzando i procedimenti regionali a ciò finalizzati”*;

- VISTA la richiesta di differimento temporale per l'adozione del Piano di dimensionamento scolastico del Vicepresidente e Assessore Istruzione e Merito, Diritto allo Studio Universitario, Lavoro, Formazione Professionale e Welfare Aziendale, Rapporti con le Società a Partecipazione Regionale della Regione Piemonte, prot. in uscita 00000297 del 27.10.2025, con cui è stata rappresentato che *“l'acquisizione dei Piani Provinciali e Metropolitano dello stesso a.s. 2026/2027 è stata completata solo il 23 ottobre scorso, rendendo opportuno il differimento temporale previsto dall'articolo 19, comma 5quater, del Decreto Legge n. 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111/ 2011.”*;
- PRESO ATTO che la richiamata richiesta di differimento è stata motivata per *“consentire la costituzione della Commissione tecnica mista prevista dalla D.C.R. n. 86 - 12429 del 3 giugno 2025, (...)”*;
- CONSIDERATO che l'attuazione dei commi 557 e 558, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*, costituisce obiettivo della Riforma M4C1R1.3 del PNRR;
- CONSIDERATO che il sopra richiamato decreto 30 giugno 2023, n. 127, come aggiornato dal decreto 30 giugno 2025, n. 124, assegna per l'a.s. 2026/2027 alla regione Piemonte un contingente di n. 515 posti di dirigenti scolastici e di posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi;
- CONSIDERATA la necessità di garantire attuazione alla riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 *“Istruzione e ricerca”* - Componente 1 *“Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università”* del Piano nazionale di ripresa e resilienza adempiendo agli obiettivi fissati dal piano in relazione alla riforma del dimensionamento scolastico e il preminente interesse di garantire il corretto avvio dell'anno scolastico 2026/2027;
- CONSIDERATO che il contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi di n. 515 posti assegnato alla Regione Piemonte per l'a.s. 2026/2027 dal richiamato decreto n. 127 del 2023, come aggiornato decreto n. 124 del 2025, non è derogabile ai sensi di legge;
- CONSIDERATO altresì che tutti i danni, anche in sede erariale, conseguenti al mancato tempestivo dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2026/27 sulla base dei parametri



*Il Ministro dell'istruzione e del merito*

definiti dal citato decreto n. 127 del 2023, come aggiornato dal decreto n. 124 del 2025, sono a carico dell'ente regionale, e in particolare che, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 (intitolato "*Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR*") del decreto-legge n. 19 del 1° marzo 2024: "*3. Qualora la Commissione europea accerti ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, l'omesso ovvero l'incompleto conseguimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del PNRR, l'amministrazione centrale titolare dell'intervento, su richiesta della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, provvede a restituire gli importi percepiti, attivando le corrispondenti azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti e responsabili dell'omesso ovvero dell'incompleto conseguimento dei predetti obiettivi finali, anche mediante compensazione con altre risorse ad essi dovute a valere su altre fonti di finanziamento nazionale. Qualora al raggiungimento degli obiettivi concorrano più soggetti attuatori, le azioni di recupero sono attivate esclusivamente nei confronti dei soggetti inadempienti.*";

CONSIDERATO che il differimento del termine di cui all'articolo 19, comma 5-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 non equivale a prestare acquiescenza ai contenziosi in corso e ad ogni altra condotta non conforme a quanto prescritto dal ridetto decreto n. 127 del 2023, come aggiornato dal decreto n. 124 del 2025;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

*Differimento temporale per l'adozione del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica della Regione Piemonte per l'a.s. 2026/2027*

1. Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il termine ultimo entro cui la Regione Piemonte deve provvedere autonomamente al dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2026/2027 è differito dal 31 ottobre 2025 al 30 novembre 2025.
2. Entro il termine differito indicato al comma 1, senza possibilità di ulteriori differimenti per espressa previsione normativa, la Regione Piemonte provvede all'adozione della delibera di dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2026/2027 secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dalle vigenti norme attuative.

**IL MINISTRO**

*Prof. Giuseppe Valditara*